

Bruxelles, 11 febbraio 2026
(OR. en, lt, hu, pl)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0344(COD)

5970/26
ADD 1 REV 2

CODEC 156
ENV 89
CLIMA 45
AGRI 87
FORETS 15
ENER 46
TRANS 45

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque **(prima lettura)**
- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
= Dichiarazioni

La Lettonia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La Lettonia **sostiene il testo di compromesso finale della proposta** di direttiva sulle sostanze prioritarie che modifica la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva sugli standard di qualità ambientale.

È nell'interesse della Lettonia **salvaguardare le acque superficiali e sotterranee** dall'impatto delle sostanze chimiche e di altri microinquinanti, **valutando nel contempo la qualità chimica delle acque** rispetto agli standard di qualità ambientale armonizzati dell'UE. Nel corso dei negoziati la Lettonia ha costantemente espresso il proprio sostegno all'aggiornamento delle prescrizioni delle tre direttive e si è impegnata in modo costruttivo e cooperativo.

Al tempo stesso, riconosciamo il fatto che **il recepimento e l'attuazione** delle modifiche proposte **saranno complessi e imporranno notevoli oneri finanziari e amministrativi** agli Stati membri.

La Lettonia **continua a nutrire preoccupazioni per la portata e per i costi previsti del monitoraggio**. Sebbene molte sostanze prioritarie di cui alla direttiva sugli standard di qualità ambientale non siano rilevate nelle nostre acque utilizzando metodi di analisi che soddisfano gli standard di qualità richiesti, la direttiva continua a imporre un monitoraggio regolare di tali sostanze.

La Lettonia ritiene ingiustificata **l'inclusione di DDT, para-para-DDT e antiparassitari del ciclodiene** nell'elenco delle sostanze prioritarie, in quanto ciò **aumenta gli obblighi di monitoraggio senza che vi siano benefici ambientali corrispondenti**. L'uso di queste sostanze è vietato da tempo e il cambiamento di status proposto richiederebbe campionamenti e analisi molto più frequenti, generando un aumento dei costi che riteniamo sproporzionato. Siamo convinti che tali sostanze, che sono pertinenti in alcuni Stati membri, potrebbero invece essere designate come inquinanti specifici dei bacini idrografici con standard di qualità ambientale a livello dell'UE.

La Lituania ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

La Lituania sostiene il testo di compromesso finale sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque e accoglie con favore gli obiettivi di migliorare la qualità delle acque e rafforzare la protezione ambientale.

Tuttavia, pur riconoscendo l'importanza di aggiornare gli standard di monitoraggio e di allinearli ai progressi scientifici, osserviamo che l'attuazione potrebbe comportare sforzi amministrativi e finanziari significativi a livello nazionale.

L'Ungheria ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

Ringraziamo le presidenze coinvolte nei negoziati per i loro sforzi e per il duro lavoro svolto per raggiungere un accordo. In linea di massima conveniamo con gli obiettivi del pacchetto di modifiche legislative per migliorare la qualità delle acque e sosteniamo il testo di compromesso.

Allo stesso tempo, ricordiamo che durante i negoziati abbiamo espresso ripetutamente le nostre preoccupazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie e umane necessarie per l'attuazione e vorremmo pertanto ribadire l'importanza di stabilire senza indugio un centro di monitoraggio comune. L'Ungheria ritiene che le nuove norme possano essere attuate con successo soltanto se il centro di monitoraggio comune sarà pronto a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di attuazione.

La Polonia ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale del Consiglio

In esito ai negoziati concernenti la direttiva sulle sostanze prioritarie nelle acque, che modifica la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e le relative direttive specifiche 2006/118/CE e 2008/105/CE, nel testo sono stati mantenuti elementi che la Polonia considera fondamentali, vale a dire la data del 22 dicembre 2039 quale termine per raggiungere un buono stato delle acque rispetto alle nuove sostanze, un periodo di recepimento superiore a 18 mesi, il nesso tra la revisione degli allegati contenenti gli elenchi delle sostanze prioritarie e il ciclo di pianificazione di sei anni e il mantenimento del livello di coinvolgimento degli Stati membri nell'esercizio di revisione garantendo che le modifiche siano introdotte seguendo la procedura legislativa ordinaria, oltre al fatto che per le acque sotterranee non è stato introdotto lo stato ecologico e che negli elenchi di controllo è stato mantenuto un numero limitato di sostanze.

Tuttavia, la Polonia continua a nutrire preoccupazioni in merito a varie questioni specifiche nel testo, tra cui, soprattutto, il mancato adattamento dello standard di qualità ambientale per la somma delle 24 PFAS in seguito all'aggiunta del TFA, l'assenza di una giustificazione scientifica sufficiente per lo standard di 0,2 indicato per la somma dei pesticidi nel caso delle acque superficiali, l'assenza di una metodologia disponibile per il monitoraggio basato sugli effetti che permetterebbe di condurre la ricerca in tutti gli Stati membri con un livello adeguato di comparabilità dei risultati nonché l'errata interpretazione delle disposizioni relative alla determinazione del limite di quantificazione di cui alla nota 30 nell'allegato VI, che modifica l'allegato I della direttiva 2008/105/CE, in quanto non pienamente in linea con le disposizioni della direttiva 2009/90/CE. Quanto alle acque sotterranee, le preoccupazioni riguardano l'introduzione del monitoraggio delle microplastiche, dal momento che è impossibile stabilire se le microplastiche rilevate nei campioni di acque sotterranee provengano effettivamente dalla falda acquifera o se la contaminazione sia avvenuta durante il campionamento a causa delle componenti in plastica dell'attrezzatura utilizzata per il monitoraggio e il campionamento. A ciò si aggiunge anche l'introduzione di disposizioni sul monitoraggio supplementare ad hoc per verificare ex post gli effetti negativi sullo stato delle acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 bis, della direttiva quadro sulle acque. Per la Polonia tutto ciò costituisce un eccesso di regolamentazione che non trova riscontro in altre disposizioni della direttiva quadro sulle acque.

La Polonia ribadisce inoltre la sua posizione precedente riguardo alle disposizioni nel preambolo della direttiva che introducono la possibilità di effettuare analisi sul bisfenolo B, il bisfenolo S e altri bisfenoli quali sostanze specifiche dei bacini idrografici. Secondo la Polonia, che lo strumento adeguato per analizzare la presenza di tali sostanze a livello dell'UE dovrebbe essere un elenco di controllo per le acque superficiali.

La Polonia sottolinea inoltre che l'attuazione della direttiva comporterà un aumento significativo dei costi del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Nel caso delle acque superficiali, l'aumento stimato dei costi rispetto a quelli attuali è pari a circa il 70 %.

Alla luce di quanto precede, la Polonia si astiene dal voto.